NORME PER LA PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE

Art. 26

COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MARZO 1965, N. 144

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, a norma del comma precedente, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su parere del Comitato di cui al precedente art. 5, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito, nel complesso, variazioni di importo non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o della precedente variazione della misura delle pensioni ed hanno effetto dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

Versione in vigore dal 4 aprile 1965, non più in vigore dal 4 gennaio 1972 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la previdenza del personale delle aziende elettriche private
Estremi	Legge 31 marzo 1956, n. 293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-previdenza-del-personale-delle-aziende-elettriche-private/art-26-comma-abrogato-dalla-l-17-marzo-1965-n-144/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it